



C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG - sito web: www.cpia-cl-en.gov.it
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.: clmm04200b@pec.istruzione.it
"CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO"

PER I.D.A. IN SICILIA

(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)



REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA DEL PLESSO "Capuana" DELL'ISTITUTO SCOLASTICO CPIA ACLTANISSETTA ED ENNA

Approvato nella seduta con delibera del Consiglio di Istituto del 16.12.2022 n° 10.

- Visto il D.lgs n.196/2003 (codice privacy) e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;
- Rilevato che il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione, deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e dalle necessità concrete;
- Rilevato che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art.2, comma 2,d.P.R.n.249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;
- Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)", adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della Privacy "La privacy tra i banchi di scuola";
- Visto il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell'8 maggio2013 Considerato che come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "...se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi...";
- Visto che vi sono stati precedenti episodi di furti e danneggiamenti e intrusioni da parte di ignoti;
- Visto che tali episodi hanno dimostrato che misure definite potenzialmente meno invasive sono state oggettivamente insufficienti, anche tenuto conto della ubicazione della struttura scolastica;
- Visto che in tale situazione si pongono problemi di tutela della proprietà da atti vandalici, nonché tutela dei beni della scuola;

- Visto che appaiono pertanto sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello specifico, quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini;
- Visto l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede che gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.
- Si delibera quanto di seguito espresso.

Regolamento per la Videosorveglianza” redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali)

Art. 1) FINALITÀ

Le finalità che l'istituto intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative all'edificio dell'Istituto. In particolare:

- a) prevenire atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne e nei giorni di chiusura dell'Istituto*
- b) tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici;*
- c) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nella sede scolastica sotto specificata.*

Art. 2) CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.

Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate. In particolare, al fine di effettuare verifiche e monitoraggi, le persone autorizzate sono da intendersi il Dirigente scolastico e il Direttore dei ssggaa.

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati. Nel caso specifico la rilevazione delle immagini avverrà soltanto nella fascia oraria in cui non è presente a scuola nessuno del personale e degli studenti;
- Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;

- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.
- La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art.3) FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI

La registrazione è conservata per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, onde consentire all'istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'istituto. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza "La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria." Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli, posti all'interno del piano in cui sono installate le telecamere.

Art. 4) PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZA

Ai sensi del regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art 5) TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Istituto, Dirigente scolastico Giovanni Bevilacqua, Responsabile è la DSGA Vella Stefania o sua sostituta in caso di assenza. Incaricato del trattamento dati è l'Ins. Maria Rita Arenci, Collaboratrice del DS. Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art 6) MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1- I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.

2 -I dati personali di esterni che dovessero introdursi nelle ore notturne o nei giorni di chiusura di Istituto nell'edificio principale sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

3 -il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione cloud di monitoraggio e controllo. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

4 - Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai 4 giorni presso la sala di controllo (o cloud), salvo in caso di festività che vedono chiusa la scuola.

5 - In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.

6 - La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

7 - L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art 7) -INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.

La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "**Area soggetta a videosorveglianza. In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo tutti i giorni, dal momento della chiusura dell'Istituto alla sua riapertura, il giorno successivo. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza**". La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

Art. 8) ACCERTAMENTO DI ILLECITI

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza dell'edificio o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 9) PUBBLICITA'

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- la pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto;
- l'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
- l'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento.

Art. 10) INFORMAZIONE

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 11) DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12) PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il 16.12.2022 e manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.